

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - sentenza 16 aprile 2013 n. 74 - Pres. Elefante, Est. Giovagnoli - Comunità Montana del Brenta, Comune di Valstagna, Comune di S. Nazario (Avv.ti Gaz & Gattamelata) c. Regione Veneto (Avv.ti Caprioglio, Zanon, Manzi) c. Crestani Claudio (Avv.ti Meneguzzo, Sivieri), Associazione sportiva dilettantistica "Bacino Acque Brenta" e altre Associazioni (Avv. Ch. Cacciavillani).

Ambiente - Localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico - Centrali idroelettriche - Legittimazione all'impugnativa dell'atto regionale di approvazione - Legittimazione degli enti territoriali - Sussiste.

Deve ritenersi che sussista la legittimazione del Comune, nel cui territorio sono destinati ad essere collocati impianti di produzione di energia elettrica, ad impugnare i provvedimenti di approvazione dei relativi progetti (1).

(1) Nella motivazione della sentenza in rassegna è stato precisato che gli enti pubblici ricorrenti sono legittimati al ricorso in quanto titolari di una posizione giuridica differenziata su cui incidono i provvedimenti impugnati. Si tratta, in particolare, dell'interesse alla tutela del territorio e al suo utilizzo in maniera ecocompatibile. Tale interesse, che in sé considerato ha natura di interesse diffuso, si soggettivizza (divenendo interesse collettivo e quindi interesse legittimo) in capo all'ente pubblico esponenziale degli interessi della collettività locale che vive su quel territorio e alla cui tutela è, pertanto, rivolta la competenza amministrativa dell'ente.

Deve, quindi, ritenersi che sussista la legittimazione dei Comuni e delle Comunità Montane, nei cui territori sono destinati ad essere collocati impianti di produzione di energia elettrica, ad impugnare i provvedimenti di approvazione dei relativi progetti, sia in quanto incidenti sulle caratteristiche del territorio, sia quali enti esponenziali della collettività che vi risiede, perché per un verso la tutela dell'ambiente assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore di diversi beni della vita che nell'ambiente si collocano e, per altro verso, l'ambiente è un bene pubblico non suscettibile di appropriazione individuale, indivisibile, non attribuibile, unitario e multiforme; né la predetta legittimazione deve intendersi subordinata alla produzione di una prova puntuale sulla concreta pericolosità dell'impianto, essendo sufficiente una ragionevole prospetta azione delle temute ripercussioni sul territorio collocato nelle immediate vicinanze dell'impianto da realizzare.
